

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 871

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LAFORGIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 SETTEMBRE 1994

Integrazioni al decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994,
n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di
valori ingiustificati

ONOREVOLI SENATORI. - In sede di esame del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, recante disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati (atto Senato n. 456), furono avanzati, da più parti, emendamenti finalizzati ad estendere la normativa sulla confisca anche ai reati contro la pubblica amministrazione ed ai beni dei quali il condannato possa essersi disfatto prima della condanna.

Al fine di evitare ritardi nella entrata in vigore del provvedimento, gli emendamenti innanzi ricordati, e tutti gli altri, furono

ritirati ma il Senato approvò un ordine del giorno (9/456/2) in cui si dava atto della «emersa volontà» d'integrare il decreto-legge in discussione con la estensione della sua normativa anche ai reati contro la pubblica amministrazione ed ai beni di cui il condannato possa essersi disfatto prima della condanna.

A tanto provvede il presente disegno di legge, nel quale, tenendo conto dei suggerimenti emersi nel dibattito, la normativa in questione viene estesa anche ad altre ipotesi di illecite attività, produttive di profitti ingenti e di notevole danno per la collettività.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Al comma 2 dell'articolo 12-*sexies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, introdotto dal decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nei casi di condanna o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti di cui agli articoli 314, 316-*bis*, 317, 318, 319, 319-*ter*, 320 e 323, secondo comma, del codice penale, salvo non risulti che dalla attività delittuosa siano state ricavate utilità di lieve entità».

2-*bis*. Le disposizioni di cui al comma 1, quando ricorrono le medesime circostanze, si applicano inoltre al denaro, ai beni ed alle utilità di chi abbia conseguito notevoli profitti dai delitti di bancarotta fraudolenta, di falso in bilancio, di false comunicazioni sociali e di sfruttamento della prostituzione, nonché da inquinamento ambientale, da violazione delle norme urbanistiche, da evasione fiscale e da qualsiasi altra attività penalmente illecita.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 399, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 501, è inserito il seguente:

«Art. 2-*bis*. - 1. Le indagini per accertare le condizioni per la confisca e, prima della condanna, per il sequestro preventivo sono svolte dalla Guardia di finanza. Il pubblico ministero e il giudice possono tuttavia servirsi di ogni altra informazione comunque acquisita».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.